

# CAPITOLATO trasversale

**SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO, PREVALENTEMENTE SCOLASTICO CON DECORRENZA DALL’A.S. 2021/2022 E RINNOVABILE DI ULTERIORI ANNI (N. 8 LOTTI).**

- **LOTTO 1: COMUNE DI ALBANO S.A. (BG) – A.S. 2021/2022 RINNOVABILE DI 1 ANNO**
- **LOTTO 2: COMUNE DI CLUSONE (BG) – A.S. 2021/2023 RINNOVABILE DI 2 ANNI**
- **LOTTO 3: COMUNE DI FLERO (BS) – A.S. 2021/2023 RINNOVABILE DI 2 ANNI**
- **LOTTO 4: COMUNE DI MAPELLO (BG) – A.S. 2021-2024 RINNOVABILE DI 2 ANNI**
- **LOTTO 5: COMUNE DI MARTINENGO (BG) - ANNI 2021/2023 RINNOVABILE DI 2 ANNI**
- **LOTTO 6: COMUNE DI MEDIGLIA (MI) – 01/09/2021- 21/08/2024 RINNOVABILE DI 3 ANNI**
- **LOTTO 7: COMUNE DI CORTE FRANCA (BS) – ANNI 2021/2024 RINNOVABILE DI 2 ANNI**
- **LOTTO 8: COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS) – 01/09/2021-31/08/2024 RINNOVABILE DI 3 ANNI**

INDICE

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata del contratto
- Art. 3 - Corrispettivo del contratto

TITOLO II NORME GENERALI DI CONTRATTO

- Art. 4 – Norme comportamentali
- Art. 5 – Domicilio della Ditta appaltatrice
- Art. 6 – Subappalto
- Art. 7 – Garanzia definitiva
- Art. 8 – Responsabilità della Ditta appaltatrice – polizze assicurative

TITOLO III CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

- Art. 9 – Controlli e Ispezioni
- Art. 10 – Penalità
- Art. 11 – Risoluzione

TITOLO IV PAGAMENTI

- Art. 12 – Corrispettivi
- Art. 13 - Tracciabilità dei pagamenti

TITOLO V NORME FINALI

- Art. 14 –Sciopero e forza maggiore
- Art. 15 – Personale
- Art. 16 – Norme di sicurezza
- Art. 17 – Rinvio
- Art. 18 – Trattamento dei dati personali
- Art. 19 – Controversie e Foro esclusivo

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO:**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'appalto della gestione del servizio di trasporto scolastico nei seguenti 8 lotti:

- LOTTO 1 - COMUNE DI ALBANO S.A.: N. 1 SCUOLA PRIMARIA
- LOTTO 2 – COMUNE DI CLUSONE: n. 1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 3 - COMUNE DI FLERO: N. 2 SCUOLE DELL'INFANZIA, N.1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 4 – COMUNE DI MAPELLO: N. 1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 5 – COMUNE DI MARTINENGO: N. 1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 6 – COMUNE DI MEDIGLIA: N. 2 SCUOLE DELL'INFANZIA, N. 2 SCUOLE PRIMARIE, N. 2 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E ALTRO (CIMITERI, MERCATO, CENTRI ESTIVI COMUNALI, CONI)
- LOTTO 7 – COMUNE DI CORTE FRANCA (BS): N. 1 SCUOLA PRIMARIA E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- LOTTO 8 – COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS): N. 7 SCUOLE PRIMARIE, N. 2 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E TRASPORTO URBANO

**Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

1. L'appalto avrà durata annuale per il Comune di Albano Sant'Alessandro a partire dall'anno scolastico 2021/2022
2. L'appalto avrà una durata biennale per i comuni di Clusone, Flero e Martinengo a partire dall'anno scolastico 2021/2022.
3. L'appalto avrà durata triennale per i Comuni di Mapello, Corte Franca, Mediglia e Darfo Boario Terme a partire dall'anno scolastico 2021/2022.
4. Il Comune di Albano Sant'Alessandro si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per un altro anno, alle medesime condizioni dell'appalto originario, dandone comunicazione alla Ditta appaltatrice tre mesi prima tramite pec.

5. I Comuni Clusone, Flero, Mapello, Martinengo e Corte Franca si riservano la facoltà di rinnovare il servizio per altri due anni, alle medesime condizioni dell'appalto originario, dandone comunicazione alla Ditta appaltatrice tre mesi prima tramite pec.
6. I Comuni di Mediglia e di Darfo Boario Terme si riservano la facoltà di rinnovare il servizio per altri tre anni, alle medesime condizioni dell'appalto originario, dandone comunicazione all'appaltatore tre mesi prima tramite pec.

### **Art. 3. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente appalto è esplicitato per ogni lotto nella tabella seguente:

	<b>IMPORTO APPALTO ANNUALE 2021-2022</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)	<b>IMPORTO RINNOVO ANNUALE 2022-2023</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)
LOTTO 1 Albano Sant'Alessandro	€ 29.000	€ 6.000	€ 29.000	€ 6.000

	<b>IMPORTO APPALTO BIENNIO 2021-2023</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)	<b>IMPORTO RINNOVO BIENNALE 2023-2025</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)
LOTTO 2 Clusone	€ 200.000	€ 40.000	€ 200.000	€ 40.000
LOTTO 3 Flero	€ 159.000	€ 31.800	€ 159.000	€ 31.800
LOTTO 5 Martinengo	€ 103.600	€ 20.720	€ 103.600	€ 20.720

	<b>IMPORTO APPALTO TRIENNIO 2021-2024</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)	<b>IMPORTO RINNOVO BIENNALE 2024-2026</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)
LOTTO 4 Mapello	€ 159.000	€ 31.800	€ 106.000	€ 21.200
LOTTO 7 Corte Franca	€ 309.621	€ 61.924	€ 206.414	€ 41.283

	<b>IMPORTO APPALTO TRIENNIO 2021-2024</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)	<b>IMPORTO RINNOVO TRIENNALE 2024-2027</b>	Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a)
LOTTO 6 Mediglia	€ 750.000	€ 150.000	€ 750.000	€ 150.000
LOTTO 8 Darfo B.T.	€ 573.000	€ 114.600	€ 573.000	€ 114.600

2. L'importo della proroga tecnica è pari per ciascun lotto ai singoli importi indicati in tabella:

	<b>PROROGA TECNICA</b>
LOTTO 1 Albano S. Alessandro	€ 21.000 (6 mesi)
LOTTO 2 Clusone	€ 50.000 (5 MESI)
LOTTO 3 Flero	€ 47.700 (6 MESI)
LOTTO 4 Mapello	€ 31.800 (6 MESI)

LOTTO 5 Martinengo	€ 31.000 (6 MESI)
LOTTO 6 Mediglia	€ 62.500 (3 MESI)
LOTTO 7 Corte Franca	€ 68.805 (6 MESI)
LOTTO 8 Darfo Boario Terme	€ 113.067 (6 MESI)

La proroga tecnica potrà essere utilizzata al termine del primo affidamento, nel caso in cui il Comune decida di non avvalersi della facoltà di rinnovo e quindi di indire una nuova gara, oppure al termine del periodo del rinnovo.

3. Il valore complessivo, comprensivo delle opzioni, per tutti i lotti è pari a

	<b>IMPORTO APPALTO comprensivo di tutte le opzioni</b>
LOTTO 1 Albano S. Alessandro	€ 91.000
LOTTO 2 Clusone	€ 530.000
LOTTO 3 Flero	€ 429.300
LOTTO 4 Mapello	€ 349.800
LOTTO 5 Martinengo	€ 279.640
LOTTO 6 Mediglia	€ 1.862.500
LOTTO 7 Corte Franca	€ 688.047
LOTTO 8 Darfo Boario Terme	€ 1.488.267
<b>Totale tutti i lotti</b>	<b>€ 5.718.554</b>

4. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, a partire dal secondo anno contrattuale, applicando la revisione dei prezzi sulla base dell'indice Istat a seguito di espressa richiesta da parte dell'operatore economico.

#### **Art. 4 - NORME COMPORTAMENTALI**

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente e il personale di sorveglianza dove previsto, ad essi preposti dalla Ditta appaltatrice devono osservare le prescrizioni, contenute:

- nell' **allegato B del DPCM del 7 settembre 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive variazioni;
- negli **articoli specifici**, inerenti la corretta modalità di svolgimento del servizio, **del capitolato tecnico di ogni Comune.**

#### **Art. 5- DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE**

1. La Ditta appaltatrice del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente capitolato.
2. Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a

procedure speciali da altri soggetti fisici, l'impresa, a tutti gli effetti del rapporto di appalto di cui al presente capitolato, è legalmente rappresentata nei confronti del Comune dal Rappresentante Legale.

#### **Art. 6 - SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3 del Codice.

#### **Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Al momento della stipula del contratto la Ditta appaltatrice deve costituire una garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso d'asta superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'importo è ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. L'importo della garanzia può essere ridotto ulteriormente, in caso di possesso di ulteriori certificazioni previste sempre nel medesimo comma 7 del suddetto art. 93.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste sono in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La garanzia è prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per le inadempienze previste dall'art. 103, comma 2.

**Art. 8 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE – POLIZZE ASSICURATIVE**

1. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli indicati:

a) i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), per un importo adeguato con massimali garantiti, per singolo mezzo, pari almeno ad € 30.000.000,00 per danni alle persone ed € 2.000.000,00 per danni alle cose ferma restando l'intera responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;

b) responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. di cui alla lett. a) che precede, la Ditta appaltatrice dovrà munirsi, a proprie spese, di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
- dovrà essere stipulata ed estesa espressamente all'appalto di trasporto presso il Comune di .....
- dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) e con un sotto limite non inferiore ad € 2.500.000,00 per rischio R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro). Il massimale non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, inclusi i trasportati, sia nei confronti del Comune;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla rivalsa, da parte della compagnia assicuratrice, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, nei confronti del Comune di ..... nonché dei suoi Amministratori, dipendenti e soggetti ad essi equiparati, fatti salvi i casi di dolo.

2. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dalla Ditta appaltatrice al Comune prima della stipulazione del contratto. La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per

qualsiasi causa e dovrà, ogni anno successivo, presentare l'attestazione di avvenuto versamento dei premi assicurativi di cui sopra.

#### **Art. 9 - CONTROLLI E ISPEZIONI**

E' facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

La Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.”

#### **Art. 10 – PENALITÀ**

1. La Ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente servizio, alle istruzioni che le vengano comunicate anche verbalmente dal Comune.
2. Il Comune ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno **tre volte** nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti l'accordo stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.
3. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la facoltà di chiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.
4. In caso di singole inadempienze, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale in relazione alla gravità dell'inadempienza variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. L'ammontare della penale potrà essere trattenuto sul primo pagamento mensile successivo alla definizione dell'ammenda stessa. Più specificatamente e a titolo

esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione di servizio;
  - gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
  - mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
  - comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
  - uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
  - mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc.);
  - gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
5. Per la puntuale definizione e quantificazione delle specifiche penalità, laddove dettagliatamente prevista, si rimanda ai capitolati tecnici dei singoli lotti/Comuni".

#### **Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, qualora:
- la Ditta appaltatrice si è trovata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
  - nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - grave inadempimento da parte del soggetto affidatario del contratto di appalto alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
  - in caso di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
  - intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
  - mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non

sostituito;

- mancata attuazione del progetto presentato;
- per motivi di pubblico interesse
- per fallimento della ditta
- applicazione di tre penali nell'arco di un semestre

2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta della Ditta appaltatrice, il Comune appaltante incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. In caso di decadimento dell'aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, il Comune appaltante aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta appaltatrice per il fatto che ha determinato la risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

#### **Art. 12 – PAGAMENTI**

1. La Legge n. 244 del 24/12/2007 istituisce l'obbligo della fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche. Pertanto, così come previsto dalla normativa di riferimento, verranno accettate solo fatture in formato digitale che dovranno essere caricate sulla piattaforma ministeriale dell'Agenzia per l'Italia digitale denominata IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate su presentazione di regolari fatture mensili posticipate liquidate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Gli importi saranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta appaltatrice, nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136.
2. Le fatture devono essere redatte in maniera completa ed esaustiva, descrittive di ogni singola tipologia di servizio e del costo relativo a ciascun servizio. La Ditta appaltatrice

fattura direttamente al Comune.

3. Per data di pagamento si intende la data di consegna del mandato di pagamento alla tesoreria comunale.
4. Le modalità di pagamento sono specificate nel capitolato tecnico di ogni comune.
5. Il corrispettivo del servizio dovrà rimanere invariato fino alla scadenza del contratto, salvo l'aggiornamento ISTAT, da applicare a partire dal secondo anno di durata del contrattuale e calcolato sull'anno solare precedente con rilevazione annuale al 31 dicembre, previa richiesta dell'operatore economico aggiudicatario. A seguito di istruttoria, la rivalutazione verrà riconosciuta sulla base del 70% dell'indice Istat relativo al mese di riferimento.

#### ***Art. 13- TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI***

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, la Ditta appaltatrice deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle variazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### ***Art. 14 - SCIOPERO O FORZA MAGGIORE***

1. In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice o di altri eventi che, per qualunque motivo, possano incidere negativamente sul regolare svolgimento del servizio, la Ditta appaltatrice si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, dal momento che il servizio è classificabile come servizio pubblico essenziale.
2. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti oggettivamente dall'aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia agli uffici comunali, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire pertanto alcuna interruzione.

**Art. 15 – PERSONALE**

1. La Ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.
2. Sono a carico della ditta, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi.
3. Alla Ditta è fatto obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e della CQC (carta di qualificazione del conducente).
4. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardo e corretto verso l'utenza.
5. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista. Ogni richiesta o reclamo da parte dell'utenza andrà inviata al competente Ufficio.
6. Il Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
7. Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato all'Ufficio Istruzione del Comune prima dell'inizio del servizio.
8. La Ditta appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Amministrazione.
9. La ditta è tenuta ad individuare un Responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:
  - autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
  - reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio;
  - esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quello oggetto dell'appalto;

Il nominativo ed il numero di telefono dovranno essere comunicati al Comune concedente prima dell'inizio del servizio.

Il Responsabile è diretto interlocutore del Comune e dell'utenza; è tenuto a partecipare se convocato a eventuali incontri inerenti al servizio con concedente. In caso di sua

assenza, la Ditta appaltatrice deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.

#### **Art. 16 – NORME DI SICUREZZA**

1. L'operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'operatore economico dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza.
3. Il Comune si riserva di rescindere dal contratto d'appalto, a seguito dell'accertamento di violazioni delle suddette norme

#### **Art. 17 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al decreto legislativo n. 50/2016 e al Codice civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

#### **Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI**

La Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del regolamento UE 2016/679, indicando il responsabile della privacy.

#### **Art. 19 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia derivante dal contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Brescia per il Comune di Flero, Corte Franca e Darfo Boario Terme, Foro di Bergamo per i Comuni di Albano Sant'Alessandro, Martinengo, Clusone e Mapello e Foro di Milano per il Comune di Mediglia.